

Gli organismi di mediazione stabiliscono le incompatibilità dei mediatori

E' quanto stabilisce il Tar del Lazio con la sentenza 3989/2016

Sentenza TAR Lazio n° 3989/2016,

con la sentenza richiamata in oggetto, il TAR del Lazio ha abrogato la norma del Ministero della Giustizia che stabiliva che gli associati a qualunque titolo ad un Organismo di Mediazione (mediatori, responsabili di sede, soci e/o associati) non potessero presentare istanze all'Organismo stesso. Di conseguenza, a far data dal 01 aprile u.s., è possibile, per le figure sopra elencate, depositare istanze presso l'Organismo con cui collaborano.

Il DL 69/2013, conosciuto come decreto del **Fare** nel reintrodurre la condizione di procedibilità per i procedimenti di mediazione aveva riconosciuto di diritto a tutti gli avvocati la qualifica di mediatore.

Successivamente con l'art. 14bis inserito dal Dm 4 agosto 2014, n. 139, che ha modificato il Dm 180 del 18 ottobre 2010, il Ministero aveva dettato alcune norme sulla **incompatibilità** dei mediatori stabilendo che:

- "1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali.*
- 2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.*
- 3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali".*

Il primo aprile scorso la norma ministeriale è stata abrogata, in seguito alla **sentenza n. 3989 del Tar del Lazio** il quale ha sostenuto che la norma primaria, il D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, non consente al Ministero di disciplinare il tema della imparzialità, della indipendenza e, quindi, le incompatibilità dei mediatori, perché essa rimette tale compito direttamente alla **regolamentazione degli organismi**, a loro volta soggetti alla attività di vigilanza del Ministero stesso.